



Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

Le novità introdotte dalla Direttiva 2006/42/CE nel settore delle macchine agricole o forestali

Vincenzo Laurendi

1. Emendamento concernente le macchine per l'applicazione di prodotti antiparassitari al fine di garantire che queste non causino inutili danni all'ambiente
2. Inclusione nel campo di applicazione dei Trattori agricoli o forestali per i rischi non trattati dalla direttiva 2003/37/CE

Emendamento alla direttiva 2006/42/CE :

Motivazione e obiettivi della proposta



Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto, nella decisione che istituisce il 6° programma comunitario di azione in materia di ambiente, la necessità di ridurre gli effetti nocivi degli antiparassitari sulla salute umana e sull'ambiente.

**In un primo tempo, questo obiettivo ha riguardato i prodotti
antiparassitari**

Lo scopo è un uso più sostenibile degli antiparassitari e una riduzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente che il loro uso comporta, in una misura compatibile con la necessaria protezione delle colture.

Emendamento alla direttiva 2006/42/CE :

Motivazione e obiettivi della proposta



Commissione europea ha adottato tale strategia e proposto una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria che tratta dei principali aspetti legislativi della sua attuazione.

La strategia tematica fissa cinque grandi obiettivi:

1. ridurre al minimo i rischi e i pericoli per la salute e l'ambiente derivanti dall'impiego dei pesticidi;
2. migliorare i controlli sull'uso e la distribuzione dei pesticidi;
3. sostituire le sostanze più pericolose con alternative più sicure;
4. incentivare pratiche agricole che comportino un ricorso limitato o nullo a pesticidi;
5. istituire un sistema trasparente di comunicazione e monitoraggio dei progressi compiuti.

Emendamento alla direttiva 2006/42/CE :

Motivazione e obiettivi della proposta



Per quanto riguarda il primo di questi obiettivi e, in particolare, le attrezzature per l'applicazione di antiparassitari, la direttiva quadro proposta prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di manutenzione e ispezione regolari delle attrezzature in uso

Per completare le disposizioni legislative relative alle attrezzature, sono necessarie disposizioni complementari che definiscano i requisiti di tutela dell'ambiente a cui devono conformarsi le nuove attrezzature per l'applicazione di antiparassitari per poter essere immesse sul mercato e messe in servizio

A tale scopo, la Commissione ha proposto una direttiva che modifica la 2006/42/CE

Emendamento alla direttiva 2006/42/CE :

articolazione dell'emendamento



La direttiva consta di considerando e tre articoli.

I considerando enunciano il contesto e l'obiettivo della proposta

L'articolo 1 individua le modifiche alla direttiva 2006/42/CE introducendo:

- la definizione di "requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute"
- la precisazione che i requisiti di tutela dell'ambiente sono limitati alle macchine per l'applicazione di antiparassitari e ai rischi per l'ambiente;
- appropriate modifiche di alcuni articoli della direttiva per introdurre la tutela dell'ambiente fra i suoi obiettivi;
- il concetto che la sorveglianza del mercato si applica anche ai requisiti previsti per la protezione dell'ambiente;
- i requisiti di sicurezza per l'ambiente al punto 2.4 dell'allegato I.

Gli articoli 2 e 3 trattano rispettivamente il recepimento e l'entrata in vigore della direttiva

Emendamento alla direttiva 2006/42/CE : i requisiti di sicurezza per l'ambiente



Sono previsti requisiti essenziali connessi con :

- il comando e il controllo delle macchine
- riempimento e di svuotamento;
- facilità ed affidabilità di regolazione del tasso di applicazione (necessità di effettuare prove);
- Riduzione dell'effetto deriva e garanzia di una distribuzione uniforme ed una deposizione omogenea del prodotto (necessità di effettuare prove);
- pulitura agevole e completa;
- sostituzione delle parti usurate senza contaminare l'ambiente;
- facilità di collegare gli strumenti di misura necessari per verificarne il buon funzionamento;
- chiara identificazione di ugelli, setacci e filtri
- presenza di un supporto dove l'operatore può apporre l'etichetta del prodotto in uso
- le istruzioni per l'uso

Emendamento alla direttiva 2006/42/CE : possibili effetti dell'introduzione dei requisiti



Nel 2004 la Commissione ha commissionato uno studio sulla portata degli aspetti legislativi della strategia tematica.

La valutazione di impatto, supponendo una durata di vita media di 12-15 anni per macchina irroratrice, stima che siano acquistate nella Comunità da 125.000 a 250.000 nuove irroratrici all'anno.

Grazie alla loro maggiore efficacia, le irroratrici conformi ai nuovi requisiti di tutela dell'ambiente dovrebbero consumare meno antiparassitari e ridurre le dispersioni.

La riduzione annua media del consumo di antiparassitari risultante è difficile da stimare, ma certamente permetterà agli utenti di realizzare risparmi che compenseranno probabilmente l'eventuale aumento dei prezzi di alcuni tipi di irroratrici.

Trattori agricoli o forestali: infortuni avvenuti



Anno **2008**

126 infortuni mortali di cui

114 per capovolgimento

Anno **2009**

45 infortuni mortali di cui

40 per capovolgimento

1 per investimento

3 per caduta

1 accensione da terra

Il trattore agricolo o forestale a ruote

rientra nel campo di applicazione della **DIRETTIVA 2003/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003**

Tale direttiva si applica a qualsiasi trattore, rimorchio o macchina intercambiabile trainata completi, incompleti o completati, destinati ad essere utilizzati nell'attività agricola o forestale aventi una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h.

Articolo 2 lettera J

«trattore»: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori;

Articolo 4

Il procedimento di omologazione CE del tipo

Ciascuno Stato membro rilascia:

*un'omologazione CE del tipo ai tipi di veicoli conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che, a seconda della categoria, soddisfano i requisiti tecnici di tutte le direttive particolari di cui **all'allegato II, capitolo B***

- 2. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, **rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale, la qualità dell'ambiente o la sicurezza sul lavoro, può rifiutare di concedere l'omologazione CE del tipo.** Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.*

DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Campo d'applicazione

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli

Pertanto i rischi non coperti dalla suddetta direttiva rientreranno a pieno titolo nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE.

In ogni caso le disposizioni della nuova direttiva macchine concernenti i rischi attualmente non coperti dalla Direttiva 2003/37/CE cesseranno di essere applicabili una volta che tali rischi saranno coperti dalla Direttiva 2003/37/CE.

Rischi di recente trattazione



RES	Rischio	Riferimento tecnico
1.3.3, 3.4.4	Caduta di oggetti	Codice OCSE 10
1.5.13, 3.5.3	Emissione di polveri, gas, ecc	pr EN 15695 – 1: 2008 pr EN 15695 – 2: 2008
1.5.5	Temperature estreme	Direttiva 2006/26/CE
1.2.1, 3.3	Sistemi di comando	
1.6	Manutenzione	
3.2.2	Sedile del conducente (cintura di sicurezza)	
3.2.2, 3.2.3	Sedile del passeggero (cintura di sicurezza)	pr EN 15694: 2009
3.4.3	Ribaltamento - protezione del passeggero	pr EN 15694: 2009
1.3.7, 3.4.7	Presa di potenza anteriore	

Avviamento/spostamento

RES 3.3.2

Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando.

Ribaltamento o rovesciamento laterale per trattori con massa inferiore ai 600 kg

RES 3.4.3

*Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, se ciò **non** accresce i rischi.*

Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

Alcuni rischi ancora non trattati



Principi d'integrazione della sicurezza

RES 1.1.2. lettera c

In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.

Alcuni rischi ancora non trattati



Struttura di protezione in caso di capovolgimento di tipo abbattibile

